

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Alessandra Cucuzza Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZAn. 267/2023

nel giudizio iscritto al n. 62938 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

- 1) Zoni Larissa, cod. fisc. ZNOLSS71D62I441P, nata a Saronno
 - (VA) il 22 aprile 1971 e residente a San Giuliano Terme (PI) in

via Ugo Foscolo n. 24, rappresentata e difesa giusta procura in

atti dall'avv. Jenny Guidoccio, presso il cui studio, sito a Pisa in

via San Martino n. 77, è elettivamente domiciliata, con il

seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e

delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

jenny.guidoccio@pecordineavvocatipisa.it;

2) Altamore Gesualdo Daniele Maria, cod. fisc.

LTMGLD61L08D960U, nato a Gela (CL) in data 8 luglio 1961 e

residente a Pisa (PI) in via G. Paolo Gamerra n. 6,

rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avvocati Laura Marras ed Alessandro	
Bertani, elettivamente domiciliato presso lo studio di	
quest'ultimo, sito a Lucca in via Borgo Giannotti n. 109, con i	
seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle	
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:	
avv.alessandro.bertani@legalmail.it;	
lauramarras@ordinevvocatiroma.org;	
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
uditi, all'udienza pubblica del 5 luglio 2023, il relatore e il P.M., nella	
persona del sost. proc. gen. Massimo Lupi, nonché l'avv. Alessandro	
Bertani per il convenuto Altamore Gesualdo Daniele Maria e l'avv.	
Francesco Gesess, in sostituzione dell'avv. Jenny Guidoccio, per la	
convenuta Zoni Larissa;	
ritenuto in	
FATTO	
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso	
questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Zoni Larissa	
ed Altamore Gesualdo Daniele Maria, chiedendone la condanna al	
risarcimento del danno in favore della Scuola Normale Superiore di	
Pisa, nella misura complessiva di € 11.587,44, da ripartirsi nella misura	
del 50% cadauno, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data	
dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della	
sentenza di condanna, oltre al pagamento in solido delle spese	
processuali.	
A sostegno della domanda, ha dedotto che i due convenuti, nei	
<u> </u>	

rispettivi ruoli la prima di RUP e di responsabile dell'Area Servizi,	
Patrimonio e Ospitalità, il secondo di dirigente dell'Area Didattica,	
Ricerca e Approvvigionamento della Scuola Normale Superiore di	
Pisa, avrebbero proceduto all'acquisto di numerose videocamere ad	
alta definizione per la videosorveglianza e per la registrazione dei dati,	
senza poterle effettivamente installare per mancanza del previo	
accordo sindacale, necessario per la sorveglianza sui luoghi di lavoro	
ai sensi dell'art. 4 St. Lav., ovvero dovendole successivamente	
disinstallare a causa delle proteste del personale dipendente.	
In particolare, con decreto del dirigente dott. Altamore (all. 1 alla cit.),	
la Scuola aveva dapprima aderito alla convenzione Consip "Sistemi di	
videosorveglianza e servizi connessi – lotto 2", concernente la	
manutenzione del sistema esistente, l'ampliamento del numero delle	
telecamere e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi già a	
disposizione, dietro il pagamento della somma di € 6.000,00 (all. 2);	
con lo stesso decreto, era stata nominata RUP la dott.sa Zoni, quale	
responsabile dell'Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità.	
Successivamente, era stato acquisito il progetto preliminare di	
Telecom Italia (all. 4), che prevedeva di installare n. 165 nuove	
telecamere, in aggiunta a quelle già esistenti, nonché 13 <i>network video</i>	
recorder, da distribuire tra i quindici edifici che compongono il	
complesso della Scuola Normale Superiore di Pisa.	
A fronte del progetto, l'Amministrazione emetteva così un ordine diretto	
di acquisto (n. 4096301 del 19.1.2018), a firma del dirigente dott.	
Altamore, per un importo di € 297.225,27 (all. 3). Dopo il collaudo, del	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

quale era responsabile la dott.sa Zoni, veniva rilasciata l'attestazione	
di regolare esecuzione delle prestazioni, per un totale di € 243.627,27.	
In calce al verbale di collaudo, si dava atto che l'installazione era stata	
interrotta "causa relazioni sindacali", aggiungendo che "appena	
possibile" sarebbero stati ripresi i lavori.	
Come precisato dalla Scuola su richiesta della Procura erariale, in	
esecuzione del contratto erano state acquistate n. 165 telecamere, ma	
ne erano state installate soltanto 63 (nota del 4.8.2020, all. 3), giacché,	
secondo quanto successivamente chiarito dalla stessa dott.sa Zoni,	
non si era pervenuti ad un accordo sindacale sull'installazione dei	
nuovi sistemi di videosorveglianza e, di contro, in alcuni casi si era	
dovuto procedere a disinstallare quelle già piazzate (cfr. verb.	
audizione del 7.9.2020, in atti).	
Infatti, la RSU sindacale si era opposta con decisione, facendo	
presente per iscritto che non erano previste nuove installazioni nel	
contratto integrativo del 26 luglio 2017, vigente in quel momento; aveva	
aggiunto che alcune delle telecamere erano orientate su postazioni di	
lavoro e che, in mancanza di accordo, era palese la violazione dell'art.	
4 dello Statuto dei Lavoratori, sicché occorreva rimuovere i dispositivi	
con urgenza, in attesa di un nuovo tavolo di contrattazione, richiesto	
invano più volte fino al mese di maggio.	
Nonostante la mancata installazione di parecchi dei dispositivi, il 13	
febbraio 2019 veniva emesso un ordinativo di pagamento per	
complessivi € 213.989,64, avente ad oggetto anche le telecamere non	
installate e quelle disinstallate <i>medio</i> – <i>tempore</i> per l'opposizione del	

sindacato, a fronte delle fatture della TIM s.p.a. del 29 settembre e del	
31 ottobre 2018, emesse rispettivamente per "oneri di sicurezza",	
"verbale di collaudo del 20 settembre 2018" e "manutenzione".	
Solo dopo l'avvio delle indagini e l'audizione della dott.sa Zoni, la parte	
pubblica firmava una nuova "ipotesi di contratto collettivo integrativo in	
materia di impianti di videosorveglianza – revisione 2020", dove,	
rispetto all'accordo precedente, le telecamere venivano incrementate	
(da n. 179 a n. 188).	
Tuttavia, come si evincerebbe dalla nota della Scuola del 16.9.2020,	
rispetto alle n. 165 nuove telecamere oggetto dell'acquisto, ne	
sarebbero state comunque disinstallate n. 93, mentre ben 8 dei nuovi	
13 network video recorder non sarebbero mai stati posizionati.	
In totale, secondo l'originaria impostazione accusatoria, il costo dei	
prodotti definitivamente non utilizzati al 16.9.2020 sarebbe stato pari	
ad € 26.316,00.	
A seguito delle allegazioni difensive, seguite all'invito a dedurre, è stata	
però disposta un'attività istruttoria integrativa, dalla quale sarebbe	
emerso che medio – tempore alcuni apparecchi erano stati installati,	
sicché il costo di quelli non utilizzati si sarebbe ulteriormente ridotto.	
A parere della Procura erariale, sussisterebbero comunque	
indubbiamente i presupposti della responsabilità amministrativo –	
contabile, giacché i due convenuti avrebbero proceduto all'acquisto di	
diversi prodotti non installati per mancanza del previo accordo	
sindacale, ovvero installati solo a distanza di svariati anni, con un	
evidente spreco di denaro pubblico.	

Il quantum risarcibile, come già ridotto a seguito della positiva	
valutazione di alcune delle deduzioni difensive, sarebbe costituito da	
due voci, la prima pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per	
l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere <i>minidome</i> ,	
del valore di € 5.275,20), la seconda connessa alla perdita di valore da	
obsolescenza tecnologica di quelle attrezzature concretamente	
utilizzate, ma solo dopo diversi anni (calcolata nel 30% del costo dei	
sistemi installati tardivamente, pari a complessivi € 6.312,24), per un	
totale di € 11.587,44.	
Contrariamente a quanto argomentato dai convenuti a seguito	
dell'invito a dedurre, del tutto irrilevante sarebbe la circostanza della	
"prossima installazione" delle n. 30 telecamere minidome da interno,	
conservate presso il magazzino della Scuola.	
Per l'esattezza, secondo i deducenti, n. 24 telecamere sarebbero state	
inizialmente destinate ai locali ad uso laboratorio della sede di piazza	
San Silvestro, ma sarebbero state conservate a seguito della	
temporanea modifica della destinazione d'uso dei locali e in attesa del	
ripristino dell'attività di laboratorio, ovvero, in caso di definitività della	
modifica della destinazione d'uso, per essere utilizzate presso altri	
immobili della Scuola, previa apposita revisione dell'accordo sindacale.	
Per le rimanenti n. 6 telecamere, invece, i tecnici incaricati avrebbero	
trovato soluzioni diverse e avrebbero deciso di conservarle per	
utilizzarle "alla bisogna", "per eventuali sostituzioni degli apparecchi	
installati che nel tempo avrebbero certamente presentato rotture o	
malfunzionamenti".	
a.a	

A parere del PM, alla luce delle risultanze del supplemento istruttorio	
delegato alla Guardia di Finanza, la circostanza della eventuale	
"prossima installazione" delle n. 24 telecamere sarebbe del tutto	
ipotetica e scarsamente verosimile, giacché non vi sarebbe alcuna	
notizia dell'auspicato ritorno all'originaria destinazione d'uso del	
Compendio di San Silvestro, mentre gli altri immobili di prossima	
destinazione sarebbero ancora in attesa di ristrutturazione (edificio di	
via Roma), o interessati dai lavori (Palazzo della Canonica), ovvero	
ancora non acquisiti (Palazzo Vegni); inoltre, la tesi della necessità di	
conservare le rimanenti n. 6 telecamere per eventuali sostituzioni	
sarebbe basata su di un'ipotesi del tutto astratta, tant'è che al momento	
nessuna di loro sarebbe mai stata utilizzata a tal fine; peraltro, le	
apparecchiature sarebbero state acquistate nel 2018 non per eventuali	
sostituzioni, ma per integrare e implementare un sistema di	
videosorveglianza già presente, sicché la loro mancata installazione	
non sarebbe certo ascrivibile a ipotetiche necessità future, ma	
unicamente alla violazione dell'accordo sindacale del 2017.	
Sotto il profilo soggettivo, la condotta sarebbe di natura gravemente	
colposa, in quanto sarebbero stati perfettamente noti a tutti i	
protagonisti della vicenda, già ab initio, sia il contenuto dell'accordo	
sindacale del 2017, che il tenore dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori,	
mentre sotto questo profilo a nulla rileverebbe la normativa UE	
sopravvenuta in materia di <i>privacy</i> , entrata in vigore successivamente,	
<i>id est</i> nel 2018.	
Nello specifico, la condotta della dott.sa Zoni sarebbe gravemente	
,, <u>g.a</u>	

colposa, atteso che, nella qualità di RUP e di responsabile del collaudo	
della fornitura, ella avrebbe potuto e dovuto, in sede istruttoria,	
verificare la conformità dell'oggetto della commessa all'accordo	
sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, segnalare la	
necessità di attivare un nuovo accordo prima di impegnare	
l'Amministrazione, o in alternativa prevedere con l'appaltatore	
un'obbligazione sub condicione, subordinata al raggiungimento di un	
nuovo accordo sindacale.	
La negligenza del dott. Altamore, per altro verso, sarebbe ravvisabile	
nel fatto che, nella veste di dirigente competente in materia di	
approvvigionamenti, dotato di potere decisionale e di spesa, avrebbe	
sottoscritto il decreto di autorizzazione all'adesione alla Convenzione	
Consip, avrebbe nominato il RUP, avrebbe disposto tutti gli ordinativi	
di acquisto per la fornitura de qua e, in particolare, avrebbe istruito	
l'ordine n. 4096301 del 15 gennaio 2018, per l'intera fornitura Telecom,	
senza mai vigilare sulla sussistenza dei presupposti per l'acquisto;	
inoltre, a fronte dell'evidente illegittimità della proposta di acquisto, non	
avrebbe esercitato i propri poteri sostitutivi, intervenendo in luogo del	
RUP per impedire l'acquisto di beni tecnologici non immediatamente	
utilizzabili.	
Pertanto, la Procura erariale ha concluso per la condanna dei	
convenuti al pagamento della somma di € 11.587,44, oltre accessori,	
da ripartirsi in quote uguali in funzione delle rispettive responsabilità,	
ritenute sostanzialmente equivalenti.	
La convenuta Zoni Larissa, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

danno erariale non sarebbe di per sé configurabile già sul piano	
oggettivo, giacché, come specificato dal Segretario Generale della	
Scuola con una nota trasmessa via PEC in data 8 giugno 2023, delle	
n. 30 telecamere che non sarebbero state mai installate ne	
rimarrebbero, allo stato, soltanto 6 in magazzino, "che verranno	
utilizzate in futuro per eventuali sostituzioni o per nuove installazioni	
(previo accordo sindacale)".	
Pertanto, risulterebbe smentita per tabulas la tesi della Procura,	
secondo la quale l'acquisto non sarebbe stato utile e non sarebbe	
nemmeno verosimile l'imminente installazione delle telecamere ancora	
inutilizzate.	
Di contro, in citazione si aggiungerebbe una nuova voce di danno, non	
contestata con l'invito a dedurre, legata al presunto deprezzamento per	
obsolescenza degli apparecchi acquistati.	
La tesi sarebbe però del tutto priva di pregio, in quanto si tratterebbe	
di modelli ancora in commercio, ampiamente acquistati ed utilizzati da	
committenti privati e pubblici, che al momento non avrebbero subito	
alcuna obsolescenza tecnologica. Infatti, la stessa Telecom Italia	
avrebbe previsto, per il completamento e l'implementazione del	
sistema di videosorveglianza della Scuola, di utilizzare proprio quelle	
telecamere già a disposizione, ritenendole perfettamente idonee	
all'uso.	
A parere della difesa, l'azione sarebbe del tutto infondata anche sotto	
il profilo soggettivo, in quanto la condotta della dott.sa Zoni sarebbe	
stata già <i>ab initio</i> sostanzialmente conforme al contratto collettivo	

integrativo del 2017, che prevedeva l'installazione di ben 179	
, 1	
telecamere. Trattandosi di beni da sostituire, la comparente avrebbe,	
infatti, ritenuto di dover acquistare tramite il sistema Consip un numero	
di apparecchi pari a 165, per le prossime esigenze della Scuola; a	
conferma dell'impostazione difensiva, quasi tutte le telecamere	
acquistate sarebbero state comunque utilizzate nel corso degli anni,	
anche in forza della necessità di dismettere quelle di tipo analogico e	
digitale di prima generazione e di mantenere in esercizio soltanto	
quelle conformi alla tecnologia prevista dal progetto. Al momento della	
progettazione, sarebbero state valutate anche le possibili successive	
variazioni degli accordi sindacali, approfittando di una Convenzione	
Consip ancora attiva ma in rapido esaurimento, che garantiva costi	
bassi, garanzia di fornitura di dispositivi della stessa marca e modello,	
riduzione del numero delle procedure di acquisto.	
La progettazione avrebbe correttamente considerato, ad esempio, la	
possibilità di ridurre le telecamere nel Palazzo della Canonica, dove ne	
avrebbero dovuto essere installate undici, in base all'accordo	
sindacale del 2017, ma dove era prevedibile che la situazione sarebbe	
mutata; ha preso in esame un aumento degli apparecchi nelle aree	
esterne dei palazzi del Castelletto, Capitano e D'Ancona, dove si erano	
verificati numerosi episodi di microcriminalità; ha disposto	
l'installazione di telecamere nel complesso Piovani, non previste	
nell'accordo sindacale del 2017 perché la sede non era ancora in	
funzione a causa di lavori di ristrutturazione, ultimati solo	
successivamente.	

A parere della difesa, pertanto, la condotta della convenuta sarebbe	
stata del tutto corretta; peraltro, 24 delle 30 telecamere minidome, di	
cui è stato contestato l'acquisto, erano già presenti nell'accordo	
sindacale del 2017, con uno scarto di appena 6.	
Inoltre, la Procura erariale avrebbe sottovalutato l'incidenza del Reg.	
UE n. 679/2016, in materia di <i>privacy</i> , entrato in vigore nel 2018, che	
avrebbe costretto la Scuola ad adoperarsi per aggiornare i propri	
sistemi alla nuova normativa, nominando un DPO e predisponendo un	
Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (c.d.	
DPIA). Si tratterebbe, con tutta evidenza, di circostanze che avrebbero	
inciso sui tempi della contrattazione collettiva, unitamente	
all'avvicendamento dei membri della parte pubblica al tavolo sindacale	
ed al noto periodo di <i>lockdown</i> .	
Pertanto, la difesa ha concluso auspicando la reiezione della	
domanda, con vittoria di spese e compensi. In via subordinata, ha	
contestato la quantificazione del danno, oramai riveniente dall'inutilizzo	
di solo n. 6 telecamere; in ulteriore subordine, ha sollecitato l'esercizio	
del potere riduttivo dell'addebito, per evidenti ragioni di opportunità e	
di giustizia.	
Anche il convenuto Altamore Gesualdo Daniele Maria, costituendosi in	
giudizio, ha dedotto che il danno erariale non sarebbe di per sé	
configurabile già sul piano oggettivo, giacché, come specificato dal	
Segretario Generale della Scuola con una nota trasmessa via PEC in	
data 8 giugno 2023, delle n. 30 telecamere che non sarebbero state	
mai installate ne rimarrebbero, allo stato, soltanto 6 in magazzino, "che	

verranno utilizzate in futuro per eventuali sostituzioni o per nuove	
installazioni (previo accordo sindacale)".	
Pertanto, risulterebbe smentita per tabulas la tesi della Procura,	
secondo la quale l'acquisto non sarebbe stato utile e non sarebbe	
nemmeno verosimile l'imminente installazione delle telecamere ancora	
inutilizzate.	
Di contro, in citazione si aggiungerebbe una nuova voce di danno, non	
contestata con l'invito a dedurre, legata al presunto deprezzamento per	
obsolescenza degli apparecchi acquistati.	
La tesi sarebbe però del tutto priva di pregio, sia perché non vi sarebbe	
alcuna prova né dell'obsolescenza degli apparecchi, né dell'esistenza	
e dell'ammontare del danno che ne conseguirebbe, sia in quanto nel	
caso di specie si tratterebbe di modelli ancora in commercio,	
ampiamente acquistati ed utilizzati da privati e amministrazioni	
pubbliche, che al momento non avrebbero subito alcuna obsolescenza	
tecnologica. Infatti, la stessa Telecom Italia avrebbe previsto, per il	
completamento e l'implementazione del sistema di videosorveglianza	
della Scuola, di utilizzare proprio quelle telecamere già a disposizione,	
ritenendole perfettamente idonee all'uso; peraltro, l'Amministrazione	
avrebbe anche risparmiato sui costi, atteso che i prezzi sarebbero	
aumentati negli ultimi anni per ciascuna telecamera, da € 291,20 ad €	
430,00 (in entrambi i casi, oltre IVA), sicché l'acquisto effettuato	
all'epoca avrebbe comportato un risparmio di spesa e non un esborso	
indebito di denaro.	
A parere della difesa, l'azione sarebbe del tutto infondata anche sotto	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

il profilo soggettivo, in quanto gli atti di adesione alla Convenzione	
Consip e il successivo ordinativo di acquisto di n. 165 telecamere	
sarebbero stati già in origine sostanzialmente conformi al contratto	
collettivo integrativo del 2017, che ne prevedeva ben 179. Per queste	
ragioni, il dott. Altamore avrebbe correttamente dato seguito alle	
richieste del Responsabile dell'Area Servizi e Patrimonio della Scuola.	
In seguito all'entrata in vigore a maggio 2018 del Reg. UE n. 679/2016	
in materia di <i>privacy</i> , la Scuola si sarebbe inoltre adoperata per	
aggiornare i propri sistemi alla nuova normativa sulla protezione dei	
dati, definendo il Documento di valutazione di impatto sulla protezione	
dei dati (c.d. DPIA) nel luglio 2020. Gli aggiornamenti e la conseguente	
interlocuzione con le rappresentanze sindacali avrebbero trovato la	
loro sintesi, pur con tutte le difficoltà del noto <i>lockdown</i> di quel periodo,	
nel "Contratto collettivo integrativo definitivo – Revisione 2020" del 20	
ottobre 2020, con il quale sarebbe stata prevista l'implementazione del	
sistema di videosorveglianza della Scuola, costituito da n. 166	
telecamere.	
Pertanto, l'attività provvedimentale del dott. Altamore sarebbe	
conforme all'accordo sindacale del 2017 e, in ogni caso, legittimata	
dalla revisione del 2020.	
Per altro verso, non rientrerebbero nelle sue attribuzioni né l'istruttoria	
né il controllo tecnico sulla progettazione e sulla sussistenza dei	
presupposti per la stipula del contratto, affidati dall'art. 31 del D. Lgs.	
n. 50/2016 alla responsabilità del RUP, né l'attività di gestione delle	
gare e degli acquisti, attribuita dall'organigramma della Scuola al	

Servizio Approvvigionamenti e Acquisti. Inoltre, la dott.sa Zoni, in	
qualità di RUP, avrebbe effettivamente curato tutti i passaggi istruttori	
e le verifiche sul progetto per la videosorveglianza, sicché in mancanza	
di qualsivoglia ipotesi di inerzia il dott. Altamore non avrebbe potuto	
esercitare alcun potere sostitutivo.	
Pertanto, i difensori hanno concluso auspicando la reiezione della	
domanda, col favore delle spese di lite.	
In via subordinata, hanno contestato la quantificazione del danno,	
oramai riveniente dall'inutilizzo di solo n. 6 telecamere, nonché	
l'attribuzione della responsabilità in parti uguali ai due convenuti,	
ritenuta poco corretta alla luce dei maggiori compiti del RUP e delle	
ridotte attribuzioni del dott. Altamore, le cui decisioni sarebbero state	
la mera conseguenza dell'esito dell'istruttoria tecnica e delle richieste	
formulate dalla funzionaria, l'unica ad avere a disposizione la	
completezza dei dati tecnici per valutare il progetto della Telecom.	
In via ulteriormente subordinata, la difesa ha sollecitato l'esercizio del	
potere riduttivo dell'addebito, alla luce della complessità e della	
sopravvenuta evoluzione della normativa in materia di privacy, delle	
peculiarità della tematica tecnica e delle maggiori difficoltà connesse	
all'interruzione delle attività, a causa della pandemia da Covid 19.	
All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha contestato	
l'insussistenza del danno erariale, evidenziando in primo luogo che le	
telecamere ancora da installare e custodite nel magazzino, secondo la	
nota del Segretario Generale della Scuola, trasmessa via PEC in data	
 8 giugno 2023, non sarebbero 6 ma 9, in quanto per 3 si prevederebbe	

la prossima (eventuale) installazione soltanto per l'autunno del 2023,	
presso il Palazzo della Canonica che teoricamente dovrebbe riaprire in	
quello stesso periodo.	
In ordine alle n. 21 telecamere già tardivamente ricollocate, sarebbe	
invece la stessa riallocazione a dimostrarne l'obsolescenza, giacché	
nella nota si farebbe riferimento ad 11 telecamere da sostituire "per	
obsolescenza"; queste ultime, individuate nella comunicazione del	
RUP dott. Tinucci al Servizio Acquisti (dal n. 75 al n. 79 e dal n. 108 al	
n. 113 dell'elenco), sarebbero state acquistate nel 2018 unitamente a	
quelle da sostituire (non perché deteriorate dall'uso, ma) per	
obsolescenza, sicché si sarebbe sostanzialmente proceduto alla	
sostituzione di 11 prodotti dichiaratamente obsolescenti con altrettanti	
apparecchi oggetto dello stesso ordine di acquisto del 2018 e, dunque,	
anch'essi innegabilmente tramontati sotto il profilo tecnico (cioè, con	
quelle indicate all'allegato 4 al documento 10, dal n. 75 al n. 79 e dal	
n. 108 al n. 113 dell'elenco).	
In altri termini, la riallocazione, peraltro tardiva rispetto al momento	
dell'acquisto, visti i tempi per la ristrutturazione degli edifici di	
destinazione, si sarebbe tradotta nella sostituzione delle telecamere	
già installate con altre, della stessa tipologia, acquistate con lo stesso	
ordine del gennaio del 2018.	
In quest'ottica, le deduzioni difensive in ordine all'insussistenza	
dell'obsolescenza delle telecamere oggetto della commessa del 2018	
sarebbero del tutto implausibili, sia per la dichiarata obsolescenza di	
quelle acquistate in pari data e sostituite, sia per l'inverosimiglianza	

della tesi in riferimento a beni ad alto contenuto tecnologico; non a	
caso, negli stessi bilanci della Scuola, per gli apparecchi tecnologici	
verrebbe applicato un ammortamento per obsolescenza del 30%	
annuo, sicché la loro durata media sarebbe prevista in poco più di un	
triennio e, dunque, l'abbattimento del valore sarebbe tendenzialmente	
ben superiore a quello contestato dalla Procura.	
D'altronde, il ricorso alle Convenzioni CONSIP servirebbe proprio per	
permettere il rapido acquisto di beni da utilizzare immediatamente,	
come accaduto nel caso in esame, dove l'installazione delle	
telecamere, tentata in tempi ristrettissimi dalla Scuola, sarebbe stata	
bloccata dall'opposizione dei sindacati.	
In ordine alla contestazione concernente l'aumento del valore dei beni,	
che nel 2023 sarebbero stati acquistati ad un valore superiore (€	
430,00 per ciascuna telecamera, invece che € 291,20, in entrambi i	
casi oltre IVA), con il conseguente risparmio di spesa riveniente dalla	
commessa del 2018, il Pubblico Ministero ha dedotto che, in difetto	
della precisazione delle specifiche tecniche, non sarebbe documentato	
che si tratti degli stessi beni e che, in ogni caso, il maggior prezzo di	
acquisto sarebbe da ricondurre al mancato utilizzo delle Convenzioni	
Consip o MEPA, che al contrario potrebbe costituire di per sé	
un'ulteriore autonoma voce di danno erariale. Infatti, secondo la tesi	
difensiva, dopo oltre cinque anni gli stessi beni, ad alto contenuto	
tecnologico e dunque di per sé tendenzialmente obsolescenti,	
sarebbero stati acquistati quasi al doppio del prezzo, senza fare	
riferimento alle Convenzioni in essere.	

In ordine all'eccezione concernente la sopravvenuta contestazione di	
una voce di danno nuova, non prevista nell'originario invito a dedurre	
e consistente nell'obsolescenza tecnologica dei beni tardivamente	
installati, la Procura ha evidenziato che non si tratterebbe affatto di una	
nuova contestazione, ma della mera riquantificazione (al ribasso) del	
danno. Infatti, in origine il danno era stato parametrato ai costi di	
acquisto delle numerose telecamere non installate, o rimosse a seguito	
delle proteste sindacali; poiché dopo l'invito a dedurre i convenuti	
avevano dimostrato che diversi apparecchi erano stati installati medio	
- tempore, la contestazione sarebbe stata ridotta sul piano meramente	
quantitativo alla percentuale di obsolescenza che li avrebbe colpiti, tra	
la data dell'acquisto e il giorno dell'effettiva (tardiva) installazione.	
In merito all'elemento soggettivo, il PM ha ribadito che sussisterebbero	
indubbiamente gli estremi della colpa grave, in quanto, al di là della	
normativa UE entrata in vigore nel 2018 (ma approvata già nel 2016 e	
dunque di prevedibile applicabilità), l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori	
sarebbe una norma di carattere generale ed introdotta da tempo	
nell'ordinamento, sicché l'acquisto delle telecamere da installare sui	
luoghi di lavoro, in mancanza del previo accordo sindacale, sarebbe di	
per sé del tutto ingiustificabile.	
In linea generale, comunque, tutti i ripetuti tentativi di riallocazione delle	
telecamere inutilmente acquistate, anche attraverso il perfezionamento	
di nuovi accordi sindacali, sarebbero palesemente successivi alla	
notifica degli inviti a dedurre ed alle audizioni dei convenuti, sicché	
costituirebbero il tentativo di porre riparo all'originario, grossolano	
1 1 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	

errore nell'acquisto delle apparecchiature.	
Per il resto, il PM erariale si è riportato alle argomentazioni ed alle	
contestazioni enucleate in citazione, insistendo per l'accoglimento	
della domanda.	
Il difensore del dott. Altamore, in ordine al contenuto della nota del	
Segretario Generale della Scuola, trasmessa via PEC in data 8 giugno	
2023, ha dedotto che il termine "obsolescenza" vi sarebbe stato	
utilizzato in maniera del tutto impropria, giacché si sarebbe invece fatto	
riferimento, come sarebbe logico, al deterioramento delle telecamere	
derivante dal loro utilizzo, che ovviamente non avrebbe potuto colpire	
quelle custodite in magazzino. Peraltro, la sostituzione non sarebbe	
stata frutto di scelte improvvise, ma sarebbe avvenuta di volta in volta	
in linea con le previsioni del Progetto del 2018.	
Quanto alla tesi del risparmio di spesa, dovuto all'acquisto nel 2018	
degli stessi beni pagati nel 2023 a prezzi molto più alti, ha precisato	
che vi sarebbe la prova specifica dell'identità della tipologia delle	
telecamere, in quanto il codice di riferimento sarebbe il medesimo sia	
nell'ordine precedente (a pag. 2), che in quello successivo (al terzo	
rigo).	
La difesa ha ricordato, inoltre, come la stessa riduzione della domanda,	
rispetto all'originario invito a dedurre, provi che l'installazione	
successiva delle telecamere non utilizzate illico et immediate sarebbe	
stata sempre possibile, tant'è che la stessa Telecom Italia avrebbe	
proposto di effettuare le sostituzioni proprio con quelle già in possesso	
della Scuola e custodite in magazzino, ritenendole pacificamente non	
·	

obsolete.	
Sui maggiori costi dell'acquisto del 2023, ha precisato che la Scuola si	
sarebbe rivolta alla Telecom solo perché si tratterebbe della ditta	
incaricata della gestione del Progetto del 2018, sicché si tratterebbe	
unicamente dell'aggiornamento degli acquisti attraverso lo stesso	
fornitore.	
In ogni caso, il danno, riveniente dall'impossibilità di utilizzare	
immediatamente le telecamere, si sarebbe pressoché azzerato nel	
corso degli anni, essendo rimasti da installare solo pochi apparecchi,	
serbati per le fisiologiche sostituzioni dei beni deteriorati, che	
avvengono normalmente in qualsiasi contesto.	
Quanto all'obsolescenza, si dovrebbe misurare sull'utilizzo concreto	
delle telecamere; infatti, se nel 2018 ne fossero state acquistate di	
meno, sarebbe stato necessario ordinarne di più nel 2023, a prezzi	
oggettivamente superiori.	
In merito ai diversi ruoli nella fattispecie causativa dell'ipotetico danno	
erariale, il difensore ha ribadito che sarebbe il RUP, anche secondo le	
Linee Guida dell'ANAC, a dover istruire la pratica e verificare la	
conformità dell'ordine alla normativa vigente, mentre il dirigente si	
limiterebbe a sottoscrivere la documentazione già predisposta.	
Il convenuto ha insistito, pertanto, per la reiezione della domanda,	
ripotandosi per il resto a tutte le ulteriori deduzioni e conclusioni	
rassegnate in citazione.	
Il difensore della dott.sa Zoni, dopo essersi associato alle	
argomentazioni articolate nell'interesse del dott. Altamore, ha ribadito	

come il nucleo essenziale (ed attuale) della questione consista nella	
rilevanza o meno dei costi inerenti alle uniche telecamere ancora non	
installate, pari a sei, che dovrebbero servire da riserva per eventuali	
sostituzioni e che non sarebbero nemmeno in numero	
sovrabbondante, essendo del tutto proporzionate a quelle in esercizio	
nei diversi locali della Scuola. Inoltre, ha aggiunto che il termine	
"obsolescenza", riportato nella PEC in data 8 giugno 2023, sarebbe	
con tutta evidenza il frutto di un mero errore materiale, trattandosi in	
realtà di normale e fisiologico deterioramento delle telecamere	
installate da tempo.	
Ha insistito, pertanto, per il rigetto della domanda.	
In sede di repliche, il PM ha posto in evidenza come il termine	
"obsolescenza" abbia un significato proprio, specifico e del tutto	
diverso dal concetto di deterioramento fisico; peraltro, trattandosi di	
telecamere da interni e non da esterni, il deterioramento non potrebbe	
avere l'incidenza prospettata dai difensori.	
Quanto alle nuove telecamere acquistate nel 2023, ha ribadito come	
non vi sia prova dell'identità della tipologia con quelle del 2018 e che,	
se vi fosse, l'evento costituirebbe un ulteriore ipotetico danno erariale,	
giacché sarebbero stati acquistati gli stessi beni ad un prezzo quasi	
doppio e al di fuori dalle Convenzioni Consip o MEPA.	
Dopo le repliche del PM, la causa è stata trattenuta in decisione.	
DIRITTO	
1. <u>L'oggetto del giudizio.</u>	
 La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha	

convenuto in giudizio Zoni Larissa ed Altamore Gesualdo Daniele	
Maria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore	
della Scuola Normale Superiore di Pisa, nella misura complessiva di €	
11.587,44, da ripartirsi nella misura del 50% cadauno, oltre alla	
rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi	
legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al	
pagamento in solido delle spese processuali.	
A sostegno della domanda, ha dedotto che i due convenuti, nei	
rispettivi ruoli la prima di RUP e di responsabile dell'Area Servizi,	
Patrimonio e Ospitalità, il secondo di dirigente dell'Area Didattica,	
Ricerca e Approvvigionamento della Scuola Normale Superiore di	
Pisa, avrebbero proceduto all'acquisto di numerose videocamere ad	
alta definizione per la videosorveglianza e per la registrazione dei dati,	
senza poterle effettivamente installare per mancanza del previo	
accordo sindacale, necessario per la sorveglianza sui luoghi di lavoro	
ai sensi dell'art. 4 St. Lav., ovvero dovendole successivamente	
disinstallare a causa delle proteste del personale dipendente.	
Il quantum risarcibile, come già ridotto a seguito della positiva	
valutazione di alcune delle deduzioni difensive, sarebbe costituito da	
due voci, la prima pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per	
l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere <i>minidome</i> ,	
del valore di € 5.275,20), la seconda connessa alla perdita di valore da	
obsolescenza tecnologica di quelle attrezzature concretamente	
utilizzate, ma solo dopo diversi anni (calcolata nel 30% del costo dei	
sistemi installati tardivamente, pari a complessivi € 6.312,24), per un	

totale di € 11.587,44.

2. L'esame del merito della domanda. La condotta illecita e l'elemento soggettivo. La fattispecie in esame concerne un'ipotesi di sindacato sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, per l'acquisto di numerose telecamere concretamente non utilizzabili, secondo gli ordinari tempi di installazione. Benché non sia stata sollevata alcuna questione sul punto, non appare ultroneo evidenziare, preliminarmente, che non vi sono dubbi sulla provvista di giurisdizione del giudice contabile, che infatti "non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia" (Cass. SS.UU., sent. n. 6462 del 2020). Decidendo su di un caso analogo di acquisto di un bene, "in totale stato di abbandono e degrado", mai riconvertito ad una "utilizzazione proficua per la comunità amministrata", la Corte di Cassazione ha ribadito come sia "jus receptum che l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti' non ne comporti "la sottrazione ad ogni possibilità di controllo". Infatti, "l'insindacabilità nel merito" ex art. 1 l. 20/94 "non priva" il giudice contabile "della possibilità di accertare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale: in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti

compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore"; "si deve quindi richiamare, quale limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione, l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici". Ne consegue che la Corte dei conti, "nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Se da un lato, infatti, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall'altro, l'art. 1, primo comma, della legge" n. 20/94 "stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazione del più generale principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione e rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della legittimità dell'azione amministrativa" (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 10814/2016). Sul punto, in giurisprudenza è stato chiarito, altresì, che "ad escludere ogni dubbio di illegittima invasione della sfera di competenze riservate al legislatore, soccorre l'ulteriore principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui "la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, l'esercizio in del potere discrezionale dei pubblici amministratori concreto costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha

inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall'altro lato,	
l'art.1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio	
dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di	
efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio	
sancito dall'art.97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della	
legittimità (non della mera opportunità) dell'azione amministrativa.	
Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può	
prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i	
costi sostenuti. Inoltre, l'insindacabilità nel merito delle scelte	
discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della	
Corte dei conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni	
possibilità di controllo della conformità alla legge dell'attività	
amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione	
alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via	
generale o in modo specifico, dal legislatore. Più in generale è stato	
altresì precisato che il comportamento contra legem del pubblico	
amministratore non è mai al riparo dal sindacato giurisdizionale non	
potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile"	
(Cass. SS.UU. sent. n. 1979/2012)" (così, ex plurimis, Sez. I Centr.,	
sent. n. 94/2022).	
Nel caso in esame, come si desume dalla documentazione riversata	
agli atti del giudizio, il dirigente dott. Altamore ha dapprima decretato	
(all. 1 alla cit.) l'adesione della Scuola alla convenzione Consip	
"Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – lotto 2", concernente	
la manutenzione del sistema esistente, l'ampliamento del numero delle	

telecamere e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi già a	
disposizione, dietro il pagamento della somma di € 6.000,00 (all. 2),	
nominando contestualmente RUP la dott.sa Zoni, quale responsabile	
dell'Area Servizi, Patrimonio e Ospitalità; successivamente, ha	
acquisito il progetto preliminare di Telecom Italia (all. 4), che prevedeva	
di installare n. 165 nuove telecamere, in aggiunta a quelle già esistenti,	
nonché 13 network video recorder, da distribuire tra i quindici edifici	
che compongono il complesso della Scuola Normale Superiore di Pisa.	
A fronte del progetto, l'Amministrazione ha emesso così un ordine	
diretto di acquisto (n. 4096301 del 19.1.2018), a firma dello stesso	
dirigente dott. Altamore, per un importo di € 297.225,27 (all. 3). Dopo	
il collaudo, del quale era responsabile la dott.sa Zoni, è stata rilasciata	
l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, per un totale di	
€ 243.627,27.	
In origine, dunque, come precisato dalla Scuola su richiesta della	
Procura erariale, il contratto era stato stipulato per l'acquisto di n. 165	
telecamere, da installare entro i normali tempi tecnici presso le diverse	
sedi (nota del 4.8.2020, all. 3); contrariamente a quanto argomentato	
dai convenuti, l'acquisto non era finalizzato ad un utilizzo futuro ed	
eventuale delle apparecchiature.	
Infatti, come si desume dall'annotazione apposta in calce al verbale di	
collaudo, si era tentato di installare tutte le telecamere, ma le	
operazioni erano state interrotte "causa relazioni sindacali", con	
l'auspicio di riprendere i lavori <i>"appena possibile</i> ".	
La ricostruzione della vicenda, patrocinata dalla Procura, trova	

conferma nei chiarimenti forniti dalla stessa convenuta dott.sa Zoni,	
che spiega non solo che dopo l'opposizione dei lavoratori non si era	
pervenuti ad un nuovo accordo sindacale sull'installazione dei	
numerosi sistemi di videosorveglianza, ma anche come in alcuni casi	
si era dovuto procedere a disinstallare le telecamere già piazzate (cfr.	
verb. audizione del 7.9.2020, in atti).	
Un'ulteriore conferma si trae dalle comunicazioni sindacali acquisite	
dagli inquirenti (all. 13 all'annotazione della Guardia di Finanza, doc.	
3). Infatti, la RSU si era opposta con decisione, facendo presente per	
iscritto che non erano previste nuove installazioni nel contratto	
integrativo del 26 luglio 2017, vigente in quel momento; aveva aggiunto	
che alcune delle telecamere erano orientate su postazioni di lavoro e	
che, in mancanza di accordo, era palese la violazione dell'art. 4 dello	
Statuto dei Lavoratori, sicché occorreva rimuovere i dispositivi con	
urgenza, in attesa di un nuovo tavolo di contrattazione, richiesto invano	
più volte fino al mese di maggio.	
Pertanto, dopo l'acquisto, i convenuti erano riusciti a far installare	
soltanto 63 telecamere (v. nota dell'Amministrazione del 4.8.2020, all.	
3),	
Nonostante la mancata installazione di parecchi dei dispositivi, il 13	
febbraio 2019 veniva emesso un ordinativo di pagamento per	
complessivi € 213.989,64, avente ad oggetto anche le telecamere non	
installate e quelle disinstallate <i>medio</i> – <i>tempore</i> per l'opposizione del	
sindacato, a fronte delle fatture della TIM s.p.a. del 29 settembre e del	
31 ottobre 2018, emesse rispettivamente per "oneri di sicurezza",	

Ξ,	
"verbale di collaudo del 20 settembre 2018" e "manutenzione".	
Solo dopo l'avvio delle indagini e l'audizione della dott.sa Zoni, la parte	
pubblica firmava una nuova "ipotesi di contratto collettivo integrativo in	
materia di impianti di videosorveglianza – revisione 2020", dove,	
rispetto all'accordo precedente, le telecamere venivano incrementate	
(da n. 179 a n. 188).	
Inoltre, medio – tempore, venivano installati diversi altri dispositivi	
(annotazione della Guardia di Finanza del 9.12.2022, all. 10).	
I successivi tentativi di trovare un nuovo accordo con i sindacati e di	
utilizzare il più possibile le apparecchiature improvvidamente	
acquistate non esclude che, al momento dell'effettuazione dell'ordine,	
non sussistessero i presupposti per disporne l'acquisto, in quanto non	
era stato ancora concluso un accordo sindacale che permettesse di	
derogare al divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.	
A fronte del divieto legislativo, contenuto in una norma vigente da	
tempo nell'ordinamento e che rappresenta un principio di carattere	
generale nelle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, i convenuti	
avrebbero potuto e dovuto, nei rispettivi ruoli, verificare la conformità	
dell'oggetto della commessa all'accordo sindacale vigente (del 2017)	
e, in caso contrario, attivare un nuovo accordo prima di impegnare	
l'Amministrazione, o in alternativa prevedere con l'appaltatore	
un'obbligazione sub condicione, subordinata al raggiungimento di un	
nuovo accordo sindacale.	
Poiché, infatti, "l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a	
criteri di economicità e di efficacia, costituenti specificazione del più	

generale principio costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione e	
rilevanti non solo sul piano della mera opportunità, ma anche della	
legittimità dell'azione amministrativa" (Cass., Sezioni Unite, sent. n.	
10814/2016), l'aver proceduto ad acquistare beni astrattamente utili	
peer l'Amministrazione, ma di fatto inutilizzabili perché impossibili da	
installare secondo i normali tempi di utilizzo, a causa della mancanza	
del necessario accordo sindacale, costituisce un evidente spreco di	
denaro pubblico, in netto contrasto con i principi di economicità e di	
efficacia e, dunque, di legalità dell'agire amministrativo.	
Ne consegue che, sotto il profilo oggettivo, sussistono indubbiamente	
i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile.	
Sotto il profilo soggettivo, la condotta è ictu oculi di natura gravemente	
colposa, in quanto erano perfettamente noti a tutti i protagonisti della	
vicenda, già ab initio, sia il contenuto dell'accordo sindacale del 2017,	
che il tenore dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, di per sé ostativi alla	
possibilità di utilizzare effettivamente i dispositivi già al momento	
dell'acquisto. Di contro, in quest'ottica, come correttamente	
argomentato dalla Procura erariale, a nulla rileva la normativa UE	
sopravvenuta in materia di <i>privacy</i> , entrata in vigore solo	
successivamente, nel 2018.	
Nello specifico, la condotta della dott.sa Zoni è di matrice gravemente	
colposa, atteso che, nella qualità di RUP e di responsabile del collaudo	
della fornitura, ella avrebbe potuto e dovuto, in sede istruttoria,	
verificare la conformità dell'oggetto della commessa all'accordo	
sindacale vigente (del 2017) e, in caso contrario, segnalare la	

necessità di attivare un nuovo accordo prima di impegnare	
l'Amministrazione, o in alternativa prevedere con l'appaltatore	
un'obbligazione sub condicione, subordinata al raggiungimento di un	
nuovo accordo sindacale.	
La negligenza del dott. Altamore, per altro verso, è ravvisabile nel fatto	
che, nella veste di dirigente competente in materia di	
approvvigionamenti, dotato di potere decisionale e di spesa, aveva	
sottoscritto il decreto di autorizzazione all'adesione alla Convenzione	
Consip ed aveva disposto tutti gli ordinativi di acquisto per la fornitura	
de qua; in particolare, aveva istruito l'ordine n. 4096301 del 15 gennaio	
2018, per l'intera fornitura Telecom, senza mai vigilare sulla	
sussistenza dei presupposti per l'acquisto.	
3. <u>L'esame del merito della domanda. Il <i>quantum</i> risarcibile.</u>	
In ordine al <i>quantum</i> , la tesi accusatoria è condivisibile solo	
parzialmente.	
E' pacifico tra le parti che, dopo le difficoltà iniziali (che hanno	
comunque rivelato l'erroneità dell'acquisto e l'inammissibile leggerezza	
nel valutarne la pratica utilizzabilità), parecchi dispositivi sono stati	
concretamente installati nel corso degli anni. La circostanza non prova	
l'originaria correttezza delle operazioni di acquisto, ma comporta una	
sensibile riduzione del <i>quantum</i> risarcibile, proprio perché, di fatto, una	
parte dei beni sono stati utilmente impiegati per le esigenze	
dell'Amministrazione.	
Prendendo atto della sopravvenuta utilizzazione di parte delle	
telecamere, la Procura erariale, dopo l'invito a dedurre, ha precisato al	
tologamere, la i Tocula Gianale, dopo i invito a dedulte, lla piecisato al	
	i

ribasso il quantum risarcibile, individuandolo in due diverse voci, la	
prima pari alle somme sborsate dall'Amministrazione per l'acquisto dei	
sistemi non ancora installati (n. 30 telecamere <i>minidome</i> , del valore di	
€ 5.275,20), la seconda connessa alla perdita di valore da	
obsolescenza tecnologica di quelle attrezzature concretamente	
utilizzate, ma solo dopo diversi anni (calcolata nel 30% del costo dei	
sistemi installati tardivamente, pari a complessivi € 6.312,24), per un	
totale di € 11.587,44.	
Quanto alla prima voce di danno, pari alle somme sborsate	
dall'Amministrazione per l'acquisto dei sistemi non ancora installati (n.	
30 telecamere <i>minidome</i> , del valore di € 5.275,20), dalla nota del	
Segretario Generale della Scuola, trasmessa via PEC in data 8 giugno	
2023, si evince che <i>rebus sic stantibus</i> rimangono da installare n. 9	
telecamere. Di queste nove apparecchiature, mentre sei restano in	
magazzino a disposizione per eventuali future sostituzioni, le tre	
rimanenti sono invece destinate ad una prossima imminente	
installazione nell'autunno del 2023, presso il Palazzo della Canonica	
di Pisa, che teoricamente dovrebbe riaprire in quello stesso periodo.	
Il costo delle sei telecamere non ancora utilizzate, pari a complessivi €	
1.055,04 (calcolato detraendo dalla somma di € 5.275,20 il costo degli	
altri 24 dispositivi), costituisce indubbiamente danno erariale, giacché,	
come chiarito in precedenza, l'acquisto non era stato effettuato	
nell'ottica di creare scorte di magazzino per eventuali sostituzioni, ma	
con l'obiettivo di installarle immediatamente.	
Di contro, si ritiene che non debbano confluire nel <i>quantum</i> risarcitorio	
·	

anche i costi sostenuti per l'acquisto delle tre telecamere di prossima	
installazione, che rientrano comunque in un piano di utilizzazione	
predisposto dall'Amministrazione nell'esercizio della sua	
discrezionalità, privo di evidenti criticità sotto il profilo della regolarità	
amministrativa o sub specie dell'efficacia e dell'economicità.	
In ordine alla seconda voce di danno, i convenuti hanno osservato che	
sarebbe stato introdotto un nuovo ed autonomo titolo di responsabilità,	
non contestato con l'invito a dedurre.	
Anche se non è stata formulata expressis verbis un'eccezione di	
inammissibilità, non appare superfluo dare atto di come non si tratti di	
una nuova contestazione, ma della mera riquantificazione (al ribasso)	
del danno. Infatti, in origine il danno era stato parametrato ai costi di	
acquisto delle numerose telecamere non installate, o rimosse a seguito	
delle proteste sindacali; poiché dopo l'invito a dedurre i convenuti	
avevano dimostrato che diversi apparecchi erano stati installati medio	
- tempore, la contestazione è stata ridotta sul piano meramente	
quantitativo alla percentuale di obsolescenza che li avrebbe colpiti, tra	
la data dell'acquisto e il giorno dell'effettiva (tardiva) installazione.	
Ne consegue che, essendo stata operata una mera precisazione	
(peraltro al ribasso) di carattere quantitativo, la contestazione è	
ammissibile.	
Nel merito, la domanda non è però fondata.	
Indubbiamente, costituisce fatto notorio che i beni ad alto contenuto	
tecnologico vadano incontro ad una tendenziale obsolescenza; il	
 periodo da prendere in considerazione e la quota del costo originario	

da ascrivere alla progressiva obsolescenza variano, però, non solo in	
base alla tipologia dei beni, ma anche in funzione delle esigenze del	
mercato e, soprattutto, dell'effettiva evoluzione tecnologica.	
Se ai fini della redazione dei documenti di bilancio è corretto inscrivere	
quote di ammortamento dei beni per obsolescenza di carattere	
presunto e calcolate secondo i principi contabili, in sede processuale	
occorre, invece, fornire la prova piena (anche in via presuntiva, ma	
oltre la soglia indiziaria) del <i>quantum</i> del costo originario da computare	
a titolo di danno per la tardiva utilizzazione.	
Nel caso in esame, a fronte delle specifiche contestazioni difensive, le	
presunzioni fatte valere da parte attorea non appaiono idonee ad	
integrare la prova piena del danno, in quanto non è possibile operare	
un raffronto ragionevolmente certo con le somme di denaro che	
sarebbero state impegnate successivamente, per l'acquisto di beni	
analoghi e più avanzati sotto il profilo tecnologico.	
In altri termini, è ragionevole presumere che le telecamere non	
installate illico et immediate siano divenute più o meno obsolescenti	
nel corso degli anni, ma non è possibile stabilire con ragionevole	
certezza probatoria né quali siano le quote effettive di svalutazione,	
atteso che la Telecom le considerava pacificamente come ancora	
utilizzabili, né, a contrario, se i costi sarebbero stati o meno superiori	
ed in quale misura, qualora l'acquisto fosse stato effettuato in un	
momento successivo.	
Ne consegue, sotto questo profilo, la reiezione della domanda.	
Conclusioni. Le statuizioni accessorie.	
	4

In conclusione, il quantum risarcibile è pari unicamente al costo delle	
sei telecamere non ancora utilizzate, ovverosia a complessivi €	
1.055,04.	
Alla luce della chiarezza del principio di cui all'art. 4 dello Statuto dei	
Lavoratori e del tenore dell'accordo sindacale del 2017, non si ritiene	
di dover esercitare il potere di riduzione dell'addebito, in quanto il	
riscontro sulla sussistenza dei presupposti per l'installazione	
immediata delle telecamere, a fortiori se puntate su postazioni di	
lavoro, appariva di carattere assolutamente semplice e non	
necessitava di certo di alcuna istruttoria particolarmente ardua e	
approfondita.	
Le quote di responsabilità da ascrivere ai due convenuti non possono	
essere però determinate in parti uguali, giacché, come correttamente	
evidenziato dal convenuto dott. Altamore, non rientravano nelle sue	
attribuzioni né l'istruttoria, né (in prima battuta) il controllo tecnico sulla	
progettazione e sulla sussistenza dei presupposti per la stipula del	
contratto, affidati dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 alla responsabilità	
del RUP, né l'attività di gestione delle gare e degli acquisti, attribuita	
dall'organigramma della Scuola al Servizio Approvvigionamenti e	
Acquisti.	
Si ritiene, pertanto, che il danno debba essere parziariamente ascritto	
per un terzo al dott. Altamore (<i>id est</i> , per € 351,68) e per due terzi alla	
dott.sa Zoni (dunque, per € 703,36).	
Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da	
 calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di	

34	
operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione	
della presente sentenza; sulle somme così rivalutate, sono dovuti gli	
interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.	
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca ed alla rilevante differenza	
tra le originarie contestazioni ed il quantum risarcibile, le spese di lite	
dovranno essere interamente compensate tra le parti.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana,	
definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal	
Procuratore regionale nei confronti di Zoni Larissa e Gesualdo Daniele	
Maria Altamore;	
ACCOGLIE	
la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna:	
1) Zoni Larissa al pagamento della somma di € 703,36	
(settecentotre/36), in favore della Scuola Normale Superiore di	
Pisa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento	
lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza,	
oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da	
quest'ultima data e fino al soddisfo;	
Gesualdo Daniele Maria Altamore al pagamento della somma	
di € 351,68 (trecentocinquantuno/68), in favore della Scuola	
Normale Superiore di Pisa, oltre alla rivalutazione monetaria	
dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della	
presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così	
rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.	
Tivalutata, da quest utilitia data e ililo al soddisio.	

35	
Rigetta per il resto.	
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.	
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.	
IL RELATORE	
Giuseppe di Pietro	
(f.to digitalmente)	
IL PRESIDENTE	
Angelo Bax	
(f.to digitalmente)	
Depositata in segreteria il 7/8/2023	
II Funzionario	
dott. Simonetta agostini	
(f.to digitalmente)	